

**REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**SECONDA SEZIONE PENALE**

Composta da

IGNAZIO PARDO

- Presidente -

Sent. n. sez. 1500/2026

GIUSEPPE NICASTRO

CC - 09/06/2026

MARZIA MINUTILLO TURTUR

R.G.N. 15503/2026

DANIELA BIFULCO

- Relatore -

FABIO MOSTARDA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

avverso l'ordinanza del 16/03/2026 del Tribunale di Bari

udita la relazione svolta dal Consigliere Daniela Bifulco;

letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, Luigi Giordano, con cui si è chiesto dichiarare il ricorso inammissibile.

Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 d.l. N.137/2020 e successivo art. 8 d.l. 198/2022.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Bari, decidendo sull'istanza di appello ex art. 322, così riqualificata dalla Corte di cassazione, proposta nell'interesse di avverso il provvedimento con cui il g.i.p. rigettava l'istanza di dissequestro della somma di euro 24.000, disposto in relazione alla provvisoria imputazione del delitto di ricettazione, ha rigettato l'appello.

2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, per il tramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.



2.1. Con un unico motivo, si duole di violazione di legge processuale, vizio di motivazione, travisamento del fatto, nonché di violazione dell'art. 42 Cost., in ordine alla sussistenza del reato provvisoriamente contestato ex art. 648 cod. pen. e alla mancata indicazione della finalità del disposto sequestro. Con motivazione illogica e con applicazione di principi giurisprudenziali ormai superati, il Tribunale non avrebbe considerato che, «in tema di sequestro preventivo, la sussistenza del "fumus" del delitto di ricettazione non può essere desunta, nel caso di rinvenimento di rilevanti somme di denaro o di preziosi della cui disponibilità non sia fornita giustificazione, dalle sole modalità di occultamento dei beni e dalla mancanza di redditi lecitamente prodotti, in assenza di elementi ulteriori, significativi della certa provenienza dei primi da un delitto presupposto» (Sez. 2, n. 28587 del 03/07/2024, Peritore, Rv. 286727 - 01). Alcun riferimento a detti "elementi ulteriori" della provenienza delittuosa del denaro sequestrato sarebbe stato offerto da Tribunale, sicché omessa, in motivazione, sarebbe la dimostrazione dell'asserito *fumus* del reato di ricettazione, così come vaga risulterebbe l'ipotesi del delitto presupposto (spaccio di sostanze stupefacenti). Mancherebbe, inoltre, qualsivoglia indicazione degli specifici accertamenti necessari, a giustificazione del sequestro del denaro, peraltro versato su un conto corrente intestato all'erario. Né a tal scopo è sufficiente il richiamo alla qualificazione formale del sequestro -preventivo e non probatorio- operato in motivazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. L'unico motivo di ricorso, nel lamentare un vizio di motivazione, nonché il travisamento del fatto, propone censure non consentite dalla legge, atteso il principio, che questa Corte intende ribadire, secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli *errores in iudicando o in procedendo*, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608-01).

Alcuna radicale mancanza di motivazione inficia l'ordinanza impugnata, né ammanchi di logicità sono ravvisabili nella stessa. È, piuttosto, il ricorrente a non confrontarsi con la motivazione, eccependo, in maniera puramente contestativa, la violazione di principi giurisprudenziali, che sono stati, invece, correttamente applicati al caso di specie. Proprio al principio invocato nel ricorso, secondo cui «in tema di sequestro preventivo, la sussistenza del "fumus" del delitto di ricettazione non può essere desunta, nel caso di rinvenimento di rilevanti somme di denaro o di preziosi della cui disponibilità non sia fornita giustificazione, dalle sole modalità di occultamento dei beni e dalla mancanza di redditi lecitamente prodotti,



in assenza di elementi ulteriori, significativi della certa provenienza dei primi da un delitto presupposto» (Sez. 2, n. 28587 del 03/07/2024, Peritore, Rv. 286727 - 01), il Tribunale ha guardato, là dove ha basato il *fumus* non soltanto sulla mancata giustificazione dell'ingente quantitativo di denaro rinvenuto addosso al ricorrente (in due distinti plichi sottovuoto, avvolti in pellicola, che l'indagato portava nella cintura dei pantaloni) ma anche su "ulteriori elementi", richiamati nel principio giurisprudenziale evocato, quali, segnatamente 1) il pregresso arresto del [REDACTED] per reati concernenti sostanze stupefacenti; 2) il coinvolgimento in fatti di reato produttivi di profitto; 3) la presenza di tracce di sostanza stupefacente su alcuni campioni della pellicola avvolgente il denaro; 4) l'insufficienza dei redditi da lavoro che come chiarito in motivazione se anche sommati nell'intero anno, non avrebbero restituito l'ammontare della somma sequestrata; 5) il fatto che la somma di denaro oggetto di sequestro fosse portata dal ricorrente in luogo alquanto lontano dalla propria residenza.

Infine, deve ritenersi manifestamente infondata la censura tesa a lamentare l'omessa motivazione sul nesso di pertinenzialità e sulla finalità perseguita per l'accertamento dei fatti, vertendo, il caso di specie, su un sequestro preventivo, e non probatorio, in relazione a un ipotizzato delitto di ricettazione, ed alla conseguente confisca del profitto o del prodotto del reato.

3. Per le ragioni illustrate, il Collegio ritiene che il ricorso vada dichiarato inammissibile. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 09/06/2026

Il Consigliere estensore
DANIELA BIFULCO

Il Presidente
IGNAZIO PARDO

